

## N. C.P. 22/2017 Sovraindebitamenti



### TRIBUNALE DI LIVORNO

In ordine all'accordo di composizione della crisi proposto da Luisa Salvatore (nata a Varallo (VC) il 09/06/1978 e residente in C.so Matteotti 349, Cecina (LI)), osserva:

in data 27/06/2017, Luisa Salvatore presentava istanza per la nomina del professionista ex art. 15 c. 9, L. 3/2012 e veniva nominato il Rag. Roberto Lombardi.

In data 11/12/2017, il ricorrente ha presentato la proposta di composizione della crisi che si sostanzia in un accordo con i due debitori principali della ricorrente che prevede quanto segue.

La situazione debitoria, **al netto degli interessi maturandi che si intendono come stralciati**, risulta essere la seguente:

DEBITI	TOTALE	POSIZIONE	
MONTE DEI PASCHI FINANZIAMENTO	20.406,00	CHIROGRAFARIO	25%
M.P.S. C/C N. 2287.445	2.663,02	CHIROGRAFARIO	25%
MATTEO BARTOLI	19.098,88	CREDITORE PIGNORATIZIO	100%
SPESE DI PROCEDURA	1.459,12	PREDEDUZIONE	100%
<b>TOTALE</b>	<b>43.627,02</b>		

Per quanto sopra la ricorrente ritiene di poter modificare quanto precedentemente dichiarato all'O.C.C. e, tenuto conto che le spese di sostentamento possono essere contenute in circa Euro 850,00/mese, mette a disposizione della proposta di accordo la seguente liquidità:

- Euro 5.000,00 di nuova finanza;
- Fino ad Euro 450,00/mese

Da impiegarsi come segue:

- a) Al pagamento delle spese di procedura in prededuzione concordate pari ad Euro **1.458,12**;
- b) Euro **3.541,88** come primo acconto al creditore pignoratizio;
- c) N. 48 rate mensili di Euro **444,26** ciascuna da destinarsi come segue:
  - a. Euro 324,11 al creditore pignoratizio;



b. Euro 120,15 al creditore chirografario.

I pagamenti dei creditori decorreranno dalla fine del secondo mese successivo alla data di omologazione.

L'organismo di composizione della crisi ha comunicato ai creditori il deposito della proposta come previsto dall'art. 9 comma 1, nonché la data dell'udienza come previsto dall'art 12 comma 1 L. 3/2012.

Il ricorrente ha depositato l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia

Il debitore svolgeva attività di impresa ed il debito nasce in relazione a tale attività, ma il debitore non ha depositato anche le scritture contabili degli ultimi tre esercizi, unitamente a dichiarazione che ne attesta la conformità all'originale perché l'attività è cessata il 28/12/2004.

Il ricorrente è in stato di sovraindebitamento.

Infatti, dalla documentazione prodotta e dalla relazione dell'o.c.c. è emerso che:

- il ricorrente presenta una esposizione debitoria di € 43.627,02
- il nucleo familiare del ricorrente è formato da Luisa Salvatore e Paolo Morando il quale attesta di non avere però in tale sede la dimora abituale;
- le spese mensili medie, comprendenti anche un adeguato importo per imprevisti, ammontano ad euro 850,00;
- lo stipendio medio mensile su cui è possibile far riferimento sia per il mantenimento della famiglia sia per il soddisfacimento del Piano del Consumatore ammonta a circa € 1.136,00

È stata altresì allegata l'attestazione di fattibilità del piano.

Non sono emerse iniziative o atti in frode ai creditori.

La proposta e il decreto di fissazione dell'udienza sono stati tempestivamente comunicati dall'o.c.c. a tutti i creditori.

Nessuna contestazione è stata mossa alla proposta, ovvero all'effettivo ammontare dei crediti, che risulta quindi approvata con silenzio assenso.

Il piano è fattibile, come attestato dall'o.c.c., ed idoneo ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili nonché dei crediti di cui all'art. 7 c. 1 terzo periodo l. 3/2012.

Ricorrono, pertanto, le condizioni previste dalla legge per l'omologazione, con le disposizioni di cui al dispositivo.



P.Q.M.

Il Giudice

OMOLOGA

L'accordo di composizione della crisi così come proposto da Luisa Salvatore con l'assistenza dell'O.C.C. Camera di commercio della Maremma e del Tirreno nella persona del Gestore della Crisi Rag. Roberto Lombardi

DISPONE

- 1) che il presente piano sia pubblicizzato attraverso la pubblicazione sul sito [www.procedure.it](http://www.procedure.it) e sul sito internet del Tribunale di Livorno;
- 2) che il presente piano sia comunicato alla Banca D'Italia, ed agli altri organismi istituzionali in materia di erogazione e controllo del credito;
- 3) liquida in € 1.459,12 oltre accessori il compenso dell'organismo di composizione della crisi;
- 4) il divieto alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o di debito), la sospensione dell'efficacia di quelli eventualmente posseduti, e il divieto di accesso al mercato del credito in ogni sua forma per tutta la durata del piano;
- 5) A cura dell'organismo di composizione della crisi, la comunicazione agli attuali datori di lavoro (e futuri se del caso) di pagamento dello stipendio mensile, nonché delle mensilità aggiuntive, e di ogni altro importo o somma riconducibile al rapporto di lavoro, soltanto attraverso bonifico sul conto corrente indicato dall'O.C.C.
- 6) A cura dell'organismo di composizione della crisi, la comunicazione agli attuali (e futuri se del caso) datori di lavoro riguardo alla inibizione di Luisa Salvatore a richiedere anticipi del Trattamento di Fine rapporto e di Fine Servizio;
- 7) A cura dell'organismo di composizione della crisi, la comunicazione al datore di lavoro che in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il trattamento di fine rapporto e fine servizio sia erogato successivamente a formale comunicazione da effettuare in primis al professionista incaricato dal Tribunale ex art 15 comma 9 l 3/2012 e comunque da accreditarsi su conto corrente bancario indicato nella presente omologa;
- 8) l'attribuzione all'organismo di composizione della crisi del potere di accesso per la consultazione dei movimenti bancari del conto corrente di accredito degli stipendi e di pagamento dei debiti come derivanti dal presente piano, al fine di controllare l'esatto adempimento del piano del consumatore, nonché degli obblighi e dei poteri di cui all'art 13 della legge n° 3/2012.

Si comunichi. Livorno, 26 febbraio 2018

IL GIUDICE  
*dott. Gianmarco Marinai*

